



6.2.01.01

1° gennaio 2022

Ordinanza municipale concernente la raccolta dei rifiuti urbani

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- gli articoli 107 cpv. 2 lett. b, 192 LOC e 24 RALOC;
- l'art. 18b cpv. 3 LALPAmb;
- il Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti del 1° luglio 2015,

emana

le seguenti disposizioni concernenti la raccolta dei rifiuti urbani.

CAPITOLO 1

Disposizioni introduttive

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'esposizione, la raccolta e l'accesso alle infrastrutture di raccolta dei rifiuti solidi urbani non riciclabili così come le relative tasse. Restano riservate le prescrizioni complementari per la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili e degli scarti vegetali.

Art. 2 Definizioni e obiettivi

La Città favorisce la riduzione dei rifiuti e il loro riuso, riciclaggio e attua uno smaltimento dei rifiuti, compatibile con l'ambiente e a costi sostenibili. Organizza la raccolta periodica dei rifiuti solidi urbani e mette progressivamente a disposizione della cittadinanza delle infrastrutture fisse per la loro raccolta.

CAPITOLO 2

Servizio di raccolta dei rifiuti urbani per le economie domestiche e le piccole attività commerciali, artigianali e di servizio

Art. 3 Servizio di raccolta

- cpv. 1 Il servizio periodico di raccolta dei rifiuti urbani comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dagli uffici, dai servizi pubblici e da tutte le attività avente carattere commerciale, artigianale o sociale, ivi comprese quelle del settore terziario e quelle delle libere professioni.
- cpv. 2 Sono pure ammessi i residui di scopatura e pulizia, nonché i rifiuti di attività artigianali purché siano in piccole quantità. Restano comunque esclusi dalla raccolta i rifiuti elencati all'art. 11 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.
- cpv. 3 I rifiuti riciclabili o per i quali è disponibile una raccolta differenziata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere raccolti separatamente e consegnati nei punti di vendita, o negli appositi punti per la raccolta differenziata.
- cpv. 4 I rifiuti riciclabili da piccole attività commerciali, artigianali e di servizio possono essere smaltiti nelle infrastrutture pubbliche per la raccolta differenziata e all'Ecocentro, ma solamente nella misura in cui non eccedono dei quantitativi paragonabili a quelli di un'economia domestica. Per quantitativi maggiori vi è l'obbligo di smaltimento presso le ditte autorizzate e a proprie spese.

Art. 4 Giorni di raccolta

- cpv. 1 Per i comprensori serviti da contenitori interrati, valgono le indicazioni dell'art. 6 della presente Ordinanza. I giorni previsti di regola per la raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani nei diversi Quartieri sono invece:
- Arzo: lunedì – giovedì
 - Besazio: lunedì – giovedì
 - Capolago: martedì – venerdì
 - Cragno: una volta alla settimana
 - Genestrerio: martedì – venerdì
 - Ligornetto: lunedì – giovedì
 - Mendrisio: lunedì – mercoledì – venerdì
 - Meride: lunedì – giovedì
 - Rancate: martedì – venerdì
 - Salorino – Somazzo: da depositare nei contenitori interrati
 - Tremona: da depositare al centro Gurnaga.
- cpv. 2 Quando il giorno di raccolta risulta festivo, il servizio viene anticipato o posticipato di un giorno, secondo le comunicazioni a cui l'utenza deve attenersi. In caso di dubbio l'utenza deve informarsi prima di esporre i rifiuti. La Città pubblica regolarmente un "Calendario ecologico" con le indicazioni dettagliate per ogni Quartiere.

Art. 5 Modalità di esposizione

- cpv. 1 I rifiuti urbani devono essere esposti o depositati esclusivamente nei punti o nei contenitori di raccolta designati dalla Città, secondo le seguenti modalità indicate.
- cpv. 2 Per l'esposizione su suolo pubblico o privato, dei rifiuti solidi urbani, è obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali della Città di Mendrisio. Di regola i rifiuti devono essere esposti non prima delle ore 20:00 del giorno precedente la raccolta e non oltre le ore 07:00 del giorno di raccolta.
- cpv. 3 Per l'esposizione dei rifiuti solidi urbani nei contenitori esterni metallici, con capacità massima di 800 litri, è obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali della Città di Mendrisio. Il numero dei contenitori è fissato come segue:
- a) Stabili abitativi:
 - 1 contenitore obbligatorio a partire da 4 appartamenti o unità abitative;
 - 1 contenitore supplementare in caso di frazione uguale o superiore a 2 appartamenti.
 - b) Industria, commercio e artigianato:
 - Il numero dei contenitori con capienza di 800 litri è determinato dall'effettivo volume di rifiuti prodotti esposti per il ritiro. Saranno comunque ritirati unicamente i rifiuti depositati nei contenitori muniti dell'apposita marca ufficiale. All'interno dei contenitori muniti di marca ufficiale, i rifiuti, per ragioni di igiene, devono essere comunque confezionati con dei sacchi omologati.
- cpv. 4 L'utilizzo del contenitore è soggetto ad autorizzazione Municipale, previa regolare domanda inoltrata al Municipio. In casi particolari l'uso dei contenitori può essere vietato, in particolare nei Quartieri difficilmente accessibili con i veicoli per la raccolta.
- cpv. 5 Il trasferimento del contenitore dal luogo di stazionamento al luogo di esposizione per la raccolta e viceversa è a carico del proprietario; i contenitori non trasferiti nel luogo di esposizione al momento del passaggio dell'automezzo del servizio o privi della marca ufficiale non vengono vuotati. Non verranno nemmeno vuotati i contenitori che per evidenti danni o mancanza di manutenzione non sono più correttamente manovrabili.
- cpv. 6 L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori spettano alle economie domestiche, rispettivamente ai proprietari degli stabili o delle singole attività economiche. La Città non assume responsabilità alcuna in caso di perdita o di danni ai contenitori.
- cpv. 7 Deroche possono essere concesse dal Municipio quando esse risultino necessarie per motivi di decoro, snellimento del traffico o altre situazioni particolari.

Art. 6 Utilizzo contenitori interrati o seminterrati

- cpv. 1 I rifiuti urbani devono essere depositati unicamente nei contenitori assegnati e utilizzando solamente i sacchi ufficiali della Città di Mendrisio per rifiuti solidi urbani. In ogni caso è vietato l'inserimento di rifiuti sciolti o altro materiale e liquidi nei contenitori.
- cpv. 2 Nelle aree servite da questi contenitori, l'esposizione dei rifiuti lungo le strade o sul suolo pubblico o privato è proibita.
- cpv. 3 Di regola il deposito dei rifiuti nei contenitori interrati o seminterrati è autorizzato in ogni orario e in tutti i giorni dell'anno. Il Municipio può tuttavia, se necessario, stabilire delle restrizioni negli orari e nei giorni di accesso ai contenitori ad esempio per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.
- cpv. 4 Il Municipio stabilisce il bacino d'utenza di ogni singolo contenitore e comunica ai singoli utenti il punto di deposito dei propri rifiuti. L'utilizzo regolare dei contenitori da parte di altri utenti non è permesso.
- cpv. 5 Eventuali danni o inconvenienti causati dall'uso improprio dei contenitori potranno essere addebitati ai responsabili. Sui contenitori sono vietate le iscrizioni o affissioni di qualsiasi tipo.

CAPITOLO 3

Servizio di raccolta dei rifiuti urbani per commerci, l'artigianato e le industrie

Art. 7 Servizio raccolta rifiuti presso i commerci, l'artigianato e le industrie

Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti da aziende, da industrie e imprese (artigianato, servizi, agricoltura e selvicoltura) che per loro composizione sono considerati rifiuti urbani. Sono evidentemente esclusi i rifiuti secondo l'art. 11 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti e quelli riciclabili o per i quali esiste la possibilità di una raccolta differenziata.

Art. 8 Giorni e orari di raccolta

- cpv. 1 Di regola questo tipo di rifiuti viene raccolto una volta alla settimana, normalmente il martedì. Se il giorno di raccolta cade in un giorno festivo il servizio viene anticipato o posticipato di un giorno secondo le comunicazioni a cui l'utenza deve attenersi. In caso di dubbio l'utenza deve informarsi prima di esporre i rifiuti.
- cpv. 2 I rifiuti devono essere esposti non dopo le ore 07:00 del giorno di raccolta.

Art. 9 Modalità di esposizione

- cpv. 1 Nei contenitori esterni metallici con capacità massima di 800 litri muniti di marca o fascetta ufficiale. Anche nel caso dei contenitori è obbligatorio l'uso di sacchi per rifiuti omologati (sacchi neri). Il numero dei contenitori deve essere sufficiente per contenere almeno il volume massimo settimanale dei rifiuti prodotti. In alternativa e saltuariamente è possibile l'uso dei sacchi ufficiali della Città di Mendrisio, nei periodi con poca produzione di rifiuti o per quelli che eccedono la capacità del container. In casi particolari può essere permesso l'uso dei sacchi ufficiali della Città di Mendrisio, per rifiuti solidi urbani e, se i quantitativi lo giustificano, è possibile la raccolta da contenitori interrati, previa autorizzazione Municipale e il rispetto delle caratteristiche tecniche da concordare con l'Ufficio tecnico comunale.
- cpv. 2 Il trasferimento del contenitore dal luogo di stazionamento al luogo di esposizione per la raccolta e viceversa è a carico del proprietario; i contenitori non trasferiti nel luogo di esposizione al momento del passaggio dell'automezzo del servizio o privi della marca ufficiale della Città di Mendrisio non vengono vuotati. Non verranno nemmeno vuotati i contenitori che per evidenti danni o mancanza di manutenzione non sono manovrabili correttamente.
- cpv. 3 L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori spettano al detentore dei rifiuti, rispettivamente ai proprietari degli stabili o delle industrie. La Città non assume responsabilità alcuna in caso di perdita o di danni ai contenitori.
- cpv. 4 I rifiuti riciclabili o per i quali è disponibile una raccolta differenziata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani o a quelli industriali, ma devono essere raccolti separatamente e consegnati nei punti di vendita o nelle apposite infrastrutture secondo le specifiche direttive della Città.
- cpv. 5 I rifiuti riciclabili da attività commerciali, artigianali e di servizio possono essere smaltiti nelle infrastrutture pubbliche per la raccolta differenziata e all'Ecocentro, ma solamente nella misura in cui non eccedono dei quantitativi paragonabili a quelli di un'economia domestica o che non provengono dalla loro attività commerciale o produttiva (ad esempio lattine e PET usate dal personale). Per quantitativi maggiori vi è l'obbligo di smaltimento presso le ditte autorizzate e a proprie spese.
- cpv. 6 Senza un'autorizzazione specifica non possono essere utilizzati i contenitori interrati o seminterrati pubblici destinati alla raccolta dei rifiuti delle economie domestiche.
- cpv. 7 Deroghe possono essere concesse dal Municipio quando esse risultino necessarie per motivi di decoro, snellimento del traffico o altre situazioni particolari.

CAPITOLO 4

Tasse di raccolta e smaltimento

Art. 10 Tasse di raccolta e smaltimento

cpv. 1 Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 3 della presente Ordinanza, il Municipio percepisce una tassa base annua e una tassa causale in base al volume dei rifiuti smaltiti e incassata tramite la vendita dei sacchi e delle marche ufficiali della Città di Mendrisio.

cpv. 2 La tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, come da Regolamento comunale. Le interruzioni temporanee delle attività economiche possono essere prese in considerazione dal Municipio, ma solamente quando superano i quattro mesi consecutivi.

cpv. 3 La tassa base annuale (IVA compresa) è così stabilita:

A.1 Economie domestiche

- | | |
|--|------------|
| a) persone esenti dal pagamento dell'imposta cantonale | esenzione |
| b) persona sola | Fr. 75.-- |
| c) 2 o più persone | Fr. 125.-- |

A.2 Residenze secondarie utilizzate da non domiciliati

- | | |
|--------------------|------------|
| a) persona sola | Fr. 75.-- |
| b) 2 o più persone | Fr. 125.-- |

La tassa base prevista ai punti A.2 a) e A.2 b) è dovuta dal proprietario.

A.3 Attività economiche accessorie presso le economie domestiche

- | | |
|--|------------|
| a) persona o società non iscritta a RC (supplemento) | Fr. 50.-- |
| b) società iscritta a RC (supplemento) | Fr. 100.-- |

A.4 Campeggi

- | | |
|---|-----------|
| tassa base annua per posto tenda o posto camper | Fr. 40.-- |
|---|-----------|

A.5 Cantine utilizzate da non domiciliati

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| tassa base annua per proprietà | Fr. 50.-- |
|--------------------------------|-----------|

La tassa prevista al punto A.5 è dovuta dal proprietario.

B.1 Uffici commerciali e professionali, piccoli negozi e attività artigianali con una produzione di rifiuti limitata, così come i magazzini, i depositi o dei semplici locali presi in affitto

- | | |
|------------------|------------|
| tassa base annua | Fr. 330.-- |
|------------------|------------|

B.2 Esercizi pubblici, alberghi, garages, carrozzerie, distributori di benzina, artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, ecc.), farmacie e negozi

- | | |
|------------------|------------|
| tassa base annua | Fr. 600.-- |
|------------------|------------|

B.3 Industrie, fabbriche, banche, ospedali, istituti, grandi magazzini, centri commerciali

- | | |
|------------------|--------------|
| tassa base annua | Fr. 1'100.-- |
|------------------|--------------|

cpv. 4 La tassa causale sul volume dei sacchi è così stabilita:

La tassa causale sul volume dei rifiuti viene pagata al momento dell'acquisto dei sacchi ufficiali della Città di Mendrisio per i rifiuti solidi urbani e le marche o fascette ufficiali della Città di Mendrisio, per una singola vuotatura di un container da 700/800L, non pressati e solamente per gli utenti autorizzati. Per l'esposizione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani possono essere impiegati esclusivamente i sacchi ufficiali per gli RSU e marche o fascette prodotte dalla Città di Mendrisio, il cui prezzo di vendita ingloba la tassa causale, i costi di produzione, quelli di distribuzione e l'IVA.

- | | | |
|---|-----|-------|
| ▪ Sacco ufficiale della Città di Mendrisio, per RSU da 17L | Fr. | 0.56 |
| Per il rotolo da 10 pz disponibile nei vari punti vendita | Fr. | 5.60 |
| ▪ Sacco ufficiale della Città di Mendrisio, per RSU da 35L | Fr. | 1.15 |
| Per il rotolo da 10 pz disponibile nei vari punti vendita | Fr. | 11.50 |
| ▪ Sacco ufficiale della Città di Mendrisio, per RSU da 110L | Fr. | 3.61 |
| Per il rotolo da 10 pz disponibile nei vari punti vendita | Fr. | 36.10 |
| ▪ Marca ufficiale della Città di Mendrisio container 700/800L (1pz) | Fr. | 26.25 |
| Disponibili presso l'Ufficio tecnico comunale a Mendrisio. | | |

La Città pubblica periodicamente l'elenco dei rivenditori dei rotoli da 10 pz per i sacchi ufficiali della Città di Mendrisio, mentre le marche per i container da 700/800L sono invece ottenibili direttamente presso l'Ufficio tecnico comunale.

cpv. 5 Il Municipio rimborsa un numero stabilito di rotoli da 35L di sacchi ufficiali della Città di Mendrisio per coloro che hanno a carico bambini sino a tre anni (pannolini) e per le persone al beneficio di rendite AVS/AI che per ragioni sanitarie devono usare dei dispositivi medici (pannolini, sacchetti), comprovate da un certificato medico. Il Municipio rimborsa un sacco ufficiale da 35L per ogni settimana. Il rimborso può essere ottenuto presso ogni Sportello della Città presentando i documenti necessari.

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ Per ogni bambino di età inferiore ai tre anni, all'anno massimo | 5 rotoli da 35L |
| ▪ Per ogni beneficiario di rendite AVS/AI, all'anno massimo | 5 rotoli da 35L |

Art. 11 Termine di pagamento

Il termine di pagamento della tassa è fissato entro 30 giorni dalla notifica.

CAPITOLO 5

Norme esecutive e finali

Art. 12 Controlli

cpv. 1 Gli incaricati della Città sono autorizzati ad effettuare il controllo dei rifiuti consegnati o esposti, ad aprire i sacchi e a ispezionare i contenitori per verificare il contenuto e a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilirne le caratteristiche, la proprietà e la provenienza.

cpv. 2 La Città può organizzare dei controlli e installare dei sistemi di videosorveglianza sia a titolo preventivo che allo scopo d'identificare gli autori di eventuali abusi.

Art. 13 Infrazioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa fino a CHF 10'000.--. La relativa procedura è regolata dagli artt. 145 e segg. della LOC.

Art. 14 Responsabilità

cpv. 1 Il Municipio declina ogni responsabilità per danni a cose o persone legate al normale esercizio dei contenitori interrati o seminterrati e dei cassonetti comunali, o legati all'esposizione dei rifiuti per la loro raccolta.

cpv. 2 L'utenza è responsabile per eventuali danni causati ai contenitori interrati o seminterrati e dei cassonetti comunali in seguito al conferimento in maniera negligente di rifiuti non idonei o in quantità e qualità non conformi.

Art. 15 Derghe

Il Municipio nei casi motivati o in situazioni particolari può stabilire delle eccezioni o delle deroghe alla presente Ordinanza.

Art. 16 Rimedi di diritto

Contro l'ammontare della tassa è dato reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore, retroattivamente, il 1° gennaio 2022, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.

È differita l'entrata in vigore del cpv. 4 dell'art. 10, al 1° settembre 2022, relativo alla determinazione del prezzo di vendita dei sacchi ufficiali della Città di Mendrisio.

Adottata con risoluzione municipale no. 1807 del 26 ottobre 2021 e risoluzione municipale no. 2825 del 15 marzo 2022.

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 21 marzo 2022 al 3 maggio 2022.

Il Municipio

Modifica art. 10 cpv. 4 "Tassa causale sul volume dei sacchi" approvata con RM n. 4875 del 22 novembre 2022, entra in vigore retroattivamente con effetto 1° gennaio 2023, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 25 novembre 2022 al 9 gennaio 2023.